



La Corte di Appello di Brescia, Sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg.:

DESSI'	dott. Pier Giorgio	Presidente
PIANTA	dott. Donato	Consigliere
DEANTONI	dott. Giulio	Consigliere rel.

R. Gen. N. 1634/05

Cron. N.

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile promossa con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2005 n. 11601 cronol. UNEP di Brescia

DA

██████████to e ██████████a, entrambi rappr. e difesi dagli Avv.ti ██████████ del foro di ██████████ e ██████████ del foro Brescia, quest'ultima domiciliataria, giusta procura speciale in margine all'atto di appello

APPELLANTI

CONTRO

BANCA ██████████ S.P.A., in persona del Presidente legale rappresentante dott. ██████████, rappr. e difesa dagli Avv.ti ██████████ del foro di ██████████ e ██████████ del foro di Brescia, quest'ultima domiciliataria, giusta procura speciale alla lite in margine alla comparso di costituzione nel grado

APPELLATA

██████████ S.p.A., quale successore a titolo universale della cessata Banca ██████████

APPELLATA NON COSTITUITA

In punto: appello avverso la sentenza n. 824/05 del Tribunale di Mantova in data 14 maggio - 28 giugno 2005


UDIENZA DI PREC. CONCL.: 21 novembre 2007

letti gli atti ed esaminati i documenti;

preso atto che il Tribunale di Mantova, in accoglimento delle domande sul punto formulate da ██████████ ha ritenuto non dovuti, relativamente al rapporto di conto corrente in essere con Banca ██████████ ██████████, gli interessi siccome applicati in misura superiore al tasso legale a, dal 9 luglio 1992 al tasso di cui all'art. 117, VII comma, T.U.L.B. e le commissioni di massimo scoperto ed ha, altresì, ritenuto illegittima l'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi medesimi; **IL CASO.it**

preso peraltro atto che il primo giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca convenuta ritenendo che l'azione per la ripetizione di somme addebitate dalla banca per effetto di clausole nulle del conto corrente soggiaccia all'ordinario termine prescrizione decorrente dall'effettuazione di ogni singola operazione in ordine alla quale la ripetizione venga richiesta (e non già dalla data di chiusura del conto);

rilevato che pertanto il Tribunale ha riconosciuto a ██████████ il diritto alla restituzione degli addebiti illegittimamente operati dalla banca solo a decorrere dall'11 febbraio 1992 e cioè da dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione;




rilevato, altresì, che l'appellante censura la decisione in punto prescrizione richiamando, a conforto, la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito;

ritenuto che, in presenza di un importante e consolidato orientamento giurisprudenziale che fissa il *dies a quo* della decorrenza del termine prescrizione dell'azione di ripetizione per addebiti illegittimi eseguiti dalla banca, nella data di chiusura del conto corrente, sia effettivamente corretto calcolare l'ammontare delle somme dovute in restituzione a [REDACTED] - secondo i criteri stabiliti dal Tribunale e non contestati nella presente sede dall'appellata - a prescindere dalla prescrizione invece considerata dal primo giudice;

considerato che data la complessità dei relativi calcoli è necessario provvedervi a mezzo di un supplemento di C.T.U. da condursi sulla base dei criteri, qui mantenuti fermi, già utilizzati dal consulente (applicazione degli interessi al tasso legale fino all'8 luglio 1992 e successivamente al tasso di cui all'art. 117 T.U.L.B. secondo il sistema del cosiddetto tasso variabile) ma applicati a far tempo dalla data di inizio del rapporto;

rilevato ancora che il Tribunale di Mantova ha respinto la domanda di [REDACTED] nella parte in cui contestava l'applicazione delle valute relativamente agli accrediti e agli addebiti in conto osservando come le doglianze al riguardo esposte dall'attore fossero del tutto generiche;

ritenuto, a fronte dello specifico motivo di appello formulato al riguardo, che il giudizio espresso dal primo giudice non sia condi-



visibile tenuto conto: a) dell'esatto riferimento ai prodotti estratti conto, b) della censura rivolta, indistintamente, a tutti i casi di ritardo delle valute rispetto alle date dei versamenti risultanti dai predetti estratti conto, c) della censura rivolta, indistintamente, a tutti i casi di anticipo delle valute stesse rispetto alle date dei prelevamenti risultanti dai predetti estratti conto;

ritenuto quindi che la domanda a suo tempo formulata da ██████

██████ debba essere esaminata nel merito;

considerato, al riguardo, che il contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti fa esplicito riferimento alle norme uniformi bancarie allegate in atti le quali contengono, sul punto, disposizioni specifiche per quanto riguarda gli accrediti di assegni bancari, circolari, vaglia o titoli simili (art. 4) e per quanto riguarda gli assegni pagati dalla banca (art. 7):

IL CASO .it

considerato peraltro che nelle suddette norme è contenuta anche la clausola secondo la quale le operazioni di addebito o di accredito vengono regolate "con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti conto" (art. 7);

ritenuto che, mentre le disposizioni relative agli accrediti e agli addebiti di importi portati da assegni e da titoli sono sufficientemente circostanziate e consentono pertanto di ricostruire la volontà delle parti sul punto e quindi il regolamento del rapporto contrattuale, non altrettanto sia a dirsi per la disposizione generale in materia di valute che fa riferimento ai "documenti contabili" o agli "estratti conto";

ritenuto infatti che tale disposizione sia del tutto generica nel



suo riferimento a documenti non meglio precisati e di formazione sia successiva sia unilaterale e che quindi essa sia nulla e come tale inidonea a regolare le fattispecie diverse da quelle specificamente inerenti l'addebito degli importi di assegni emessi dal correntista ovvero gli accrediti di titoli da questi girati alla banca per l'incasso o comunque versati;

considerato che per tali residue operazioni, in difetto di specifica pattuizione al riguardo, deve valere il principio che gli interessi attivi in favore del correntista decorrono dalla data in cui la banca ha acquistato la disponibilità degli importi da quegli versati e che gli interessi passivi invece decorrono dalla data in cui la banca stessa si è privata della disponibilità dei relativi importi secondo le disposizioni del cliente;

ritenuto che al fine di calcolare il saldo finale calcolato secondo gli anzidetti criteri (che non risultano *ictu oculi* applicati per quanto attiene ai versamenti) sia anche qui necessario disporre supplemento di C.T.U.;

considerato quindi che la causa deve essere rimessa sul ruolo collegiale onde dare corso ai suddetti approfondimenti istruttori, assolutamente necessari ai fini del decidere e che l'incarico peritale può essere affidato allo stesso consulente officiato dal Tribunale implicando i suddetti approfondimenti una mera estensione dell'incarico a suo tempo affidato al C.T.U.;

P.Q.M.

Dispone supplemento di C.T.U. al fine di rideterminare il sal-



do del conto corrente n. 96872/5 secondo i seguenti criteri: a) tenendo conto di tutte le poste attive e passive dall'inizio del rapporto e fino alla data di chiusura dello stesso; b) tenendo conto degli interessi legali fino all'8 luglio 1992 e, successivamente, degli interessi al saggio di cui all'art. 117, VII comma, T.U.L.B. (tasso mobile), esclusa ogni capitalizzazione; c) escludendo gli importi pretesi per commissione di massimo scoperto; d) considerando, quanto alle valute, il disposto dell'art. 4, II comma, per l'accredito di importi portati da assegni bancari, circolari, vaglia e titoli similari, il disposto dell'art. 7, VI comma, per gli addebiti degli assegni emessi dal correntista e pagati dalla banca e, per le restanti operazioni, la data in cui la banca è venuta nella disponibilità delle somme versate dal correntista e la data in cui la banca ha perso la disponibilità degli importi secondo le disposizioni del correntista stesso;

rinvia la causa all'udienza dell'11 luglio 2008, ore 10,30;

manda alla cancelleria di dare comunicazione alle parti della presente ordinanza e di notificare quest'ultima, per convocazione, al dott. [REDACTED], di [REDACTED] ([REDACTED])

Brescia, 13 febbraio 2008.

Il Presidente

